

Schema di disegno di legge regionale in materia funeraria

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO PRIMO - FINALITÀ DELLA LEGGE

ARTICOLO 1 - FINALITÀ DELLA LEGGE

1. Con la presente legge si intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da enti pubblici, nonché da enti e da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.

2. Gli uffici pubblici e i soggetti privati ai quali la presente legge affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.

3. La Regione promuove la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

ARTICOLO 2 - CONSULTAZIONE DEI COMUNI

1. Nei casi in cui la presente legge preveda la consultazione dei Comuni questa è attuata con tutte le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e loro successive modificazioni, utilizzando eventualmente ogni altra modalità che il Consiglio delle autonomie locali ritenga utili ed idonee ai fini della snellezza dell'azione amministrativa quando sia assicurata l'effettiva e reale partecipazione dei Comuni.

TITOLO SECONDO - POLIZIA MORTUARIA

CAPO PRIMO - ATTIVITÀ SANITARIA

ARTICOLO 3 - RAPPORTI TRA L'ORGANIZZAZIONE SANITARIA REGIONALE ED I COMUNI

1. Le A.U.S.L. vigilano e controllano le attività di polizia mortuaria riguardo agli aspetti igienico sanitari e propongono al Comune provvedimenti finalizzati a una migliore efficacia delle attività e dei servizi.

2. Le A.U.S.L., secondo i principi generali fissati dalla presente legge cooperano con i Comuni nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) conseguire un più efficiente e certo reperimento dei dati inerenti le cause della morte anche mediante l'instaurazione con i medici curanti di protocolli per la trasmissione telematica di documenti;

b) attenuare, anche mediante appropriata formazione del personale operativo, i disagi materiali e psicologici delle famiglie e di quanti partecipano al lutto, conseguenti ai decessi a domicilio e all'esercizio della medicina necroscopica, all'esecuzione dei riscontri diagnostici, al funzionamento delle camere mortuarie e degli obitori, ai prelievi di parti del cadavere finalizzati al trapianto, ai trattamenti obbligatori sul cadavere;

c) disciplinare, di concerto con le amministrazioni ospedaliere, i comportamenti del personale in occasione del decesso di un assistito e accertare le modalità di presenza nelle strutture di operatori funebri privati in modo da scoraggiare eventuali attività abusive;

d) monitorare la quantità e la tipologia dei trattamenti sul cadavere prima della sepoltura e, periodicamente, le condizioni igienico-sanitarie generali dei cimiteri.

3. La Regione determina l'organizzazione sanitaria dei servizi necroscopici e la identificazione delle figure professionali cui affidare le attribuzioni sanitarie nonché le possibili deleghe.

ARTICOLO 4 - CAUTELE PRESCRITTE DAL MEDICO NECROSCOPO E TRATTAMENTI CONSENTITI SUL CADAVERE

1. L'accertamento della morte con metodo strumentale, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 22 agosto 1994, n. 582, autorizza il medico necroscopo a consentire la conservazione refrigerata del cadavere, il riscontro diagnostico o l'autopsia.

2. Nel caso di cadaveri portatori di una malattia infettiva o di radioattività, così come individuate dalla normativa vigente, il medico necroscopo deve adottare, attraverso le strutture di prevenzione della A.U.S.L., tutte le misure idonee ad evitare danni all'ambiente ed alle persone nonché dare opportuna comunicazione a chi dispone la salma nel feretro.

3. Dopo l'accertamento della morte il cadavere potrà essere sottoposto a trattamenti di tanatoprassi o di imbalsamazione, chiuso nel feretro, inumato, tumulato o cremato.

4. Per tanatoprassi si intende un intervento di conservazione del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dar luogo alla sua imbalsamazione, unito a trattamenti di cosmesi, eseguito da persona abilitata secondo norma regionale.

5. I cadaveri possono essere chiusi nel feretro e destinati alla cremazione anche quando siano portatori di protesi bio-meccaniche o elettro-alimentate, qualora invece sia presente uno stimolatore cardiaco alimentato con radionuclidi esso deve essere rimosso.

6. I trattamenti sul cadavere, siano essi conseguenti al riscontro diagnostico o all'autopsia, nonché di tanatoprassi devono essere condotti con metodiche e sostanze tali da garantire la compatibilità con le diverse pratiche funebri ed i sistemi di sepoltura.

7. E' fatto divieto di eseguire imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

ARTICOLO 5 - SERVIZIO MORTUARIO DI STRUTTURE SANITARIE

1. La funzione del servizio mortuario è quella di ricevere, custodire per brevi periodi ed esporre le salme per il commiato dei familiari.

2. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero devono disporre, direttamente o in convenzione con altre strutture sanitarie, di un servizio mortuario, rispondente ai requisiti prescritti, per conferire le salme di persone decedute.

3. Le strutture socio-assistenziali che erogano prestazioni in regime residenziale devono disporre di idoneo locale per lo svolgimento del medesimo servizio.

ARTICOLO 6 - OBITORIO

1. I Comuni, in ogni ambito territoriale ottimale individuato dalla pianificazione regionale, devono disporre, anche in forma associata, di norma presso le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuo o diurno per acuti ovvero presso Istituti Universitari di Medicina Legale e delle Assicurazioni ovvero in idoneo edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti, di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni per:

a) tenere in osservazione i cadaveri nei quali il medico necroscopo disponga ulteriori accertamenti ovvero i deceduti in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenere il cadavere o ancora per i deceduti nella pubblica via o in luogo pubblico per i quali la Pubblica Autorità ne disponga l'accoglimento;

b) l'esposizione al pubblico di persone decedute e non identificate, ai fini del riconoscimento;

c) conservare, anche per periodi indefiniti, cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria;

d) deposito di cadaveri portatori di radioattività ovvero portatori di malattie infettive-diffusive;

e) eseguire, ove richiesti, i trattamenti di imbalsamazione o di tanatoprassi;

f) procedere alla rimozione di protesi di cui all'articolo 4;

g) eseguire riscontri diagnostici e autopsie o per accertamenti medico legali.

ARTICOLO 7 - NATURA DEI SERVIZI MORTUARIO E OBITORIALE. TUTELA DEL DOLENTE

1. Il servizio mortuario presso strutture sanitarie pubbliche e private e quello obitorio costituiscono servizio pubblico.

2. Nel regolamento regionale di attuazione della presente legge sono individuate le norme sui criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di detti servizi in funzione della mortalità di ciascun territorio.

3. E' fatto divieto di svolgere attività funebre, così come definita al successivo articolo 9, o di disporre di uffici all'uopo predisposti negli obitori o nelle strutture sanitarie di ricovero e cura e loro pertinenze.

4. Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, in tutto o in parte, non può essere dato in gestione ad operatori privati esercenti l'attività funebre e, nel caso siano pubblici, è d'obbligo la separazione societaria stabilita dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni tra le attività di pubblico servizio e quelle a carattere commerciale attinenti l'attività funebre.

5. I titolari di funzioni obitoriali sono tenuti a gestire direttamente tali servizi o ad affidarli ai sensi dell'articolo 113 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ad esse si applica quanto stabilito per il servizio mortuario dal comma precedente.

6. Il personale adibito al servizio mortuario o all'obitorio non può svolgere attività funebre.

CAPO SECONDO- TRASPORTO E ATTIVITÀ FUNEBRE

ARTICOLO 8 – DEFINIZIONE DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento del cadavere dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa l'identificazione svolta dal medico al momento dell'accertamento del decesso.

2. È escluso dalla nozione di trasporto funebre il trasferimento del cadavere interno al luogo di decesso quando questo è in struttura sanitaria; tale trasferimento è da svolgersi unicamente da personale, incaricato dalla Direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre.

3. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta del cadavere ed il suo collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

4. L'autorizzazione al trasporto funebre è comunicata dal Comune di partenza a quello di arrivo o autorità consolare, se all'estero.

ARTICOLO 9 – DEFINIZIONE DI ATTIVITA' FUNEBRE

1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprenda ed assicura, in forma congiunta, quando non siano assolte direttamente dai familiari, le seguenti prestazioni e forniture da parte di impresa autorizzata:

a) disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti l'attività funebre in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del testo unico leggi di Pubblica Sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n.773;

b) casse mortuarie ed altri articoli funebri, purché in occasione del funerale;

c) trasporto funebre, nonché trasporto di ceneri e di ossa.

2. L'impresa esercente l'attività funebre può provvedere, in relazione alla sua organizzazione e al mandato ricevuto, altre prestazioni direttamente connesse con l'attività funebre, quali, a titolo esemplificativo, l'effettuazione delle necrologie, la tenuta di relazioni con altri soggetti, enti od uffici.

3. Chi, nello svolgimento di attività funebre, propone direttamente o indirettamente delle offerte, delle promesse, dei doni o dei vantaggi di qualunque genere ed entità, per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è tempestivamente sospeso nella possibilità di esercitare l'attività funebre e conseguentemente viene sanzionato in relazione alla gravità del fatto, con provvedimenti fino alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

4. La sanzione più grave della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività viene sempre applicata qualora i comportamenti del comma precedente siano avvenuti presso strutture sanitarie di ricovero o presso obitori.

ARTICOLO 10 – SERVIZI PER IL COMMIATO

1. Gli operatori pubblici e privati esercenti l'attività funebre possono istituire e gestire, previa autorizzazione comunale, servizi per il commiato tanto presso il domicilio del defunto, quanto in locali diversi appositamente attrezzati. Con regolamento regionale, sono individuati criteri minimi e modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

2. Presso le sale del commiato su istanza dei familiari del defunto potranno essere, secondo la disponibilità, ricevute, custodite per brevi periodi ed esposte, le salme di persone decedute presso le strutture sanitarie, ospedaliere o in abitazioni private, previa autorizzazione del medico che certifica la morte.

3. L'autorizzazione del medico deve essere trasmessa, immediatamente, anche a mezzo *telex* o per via telematica, e comunque prima del trasferimento della salma, al Comune ove è avvenuto il decesso e di quello ove è ubicata la sala del commiato, in cui eventualmente prosegue il periodo di osservazione.

4. I locali per il servizio del commiato destinati a funzioni di osservazione o conservazione di salme devono possedere gli stessi requisiti minimi e disporre di un sistema di sorveglianza analogo a quello stabilito per l'obitorio.

5. I servizi per il commiato, comunque gestiti da operatori pubblici o privati, dovranno essere fruibili da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di uguaglianza e conseguentemente il sistema tariffario da applicare è quello previsto dall'articolo 117 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

6. E' fatto obbligo al gestore di trasmettere al Comune, la prima volta e ad ogni variazione, il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

7. Il Comune vigila e controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio.

ARTICOLO 11 - REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL TRASPORTO FUNEBRE E DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE - LIBERTÀ DI IMPRESA

1. L'esercizio del trasporto funebre e dell'attività funebre costituiscono attività libero imprenditoriale e sono autorizzate dal Comune nel cui territorio l'impresa ha la sede legale. L'autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti tecnico organizzativi minimali stabiliti dalla presente legge, se del caso integrati dal regolamento comunale.

2. Ogni Comune nel quale si registrano all'anno almeno 150 decessi tra la popolazione presente, ove già non ne disponga, è tenuto ad adottare un regolamento sul trasporto e l'attività funebre entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge; per gli altri comuni l'adozione del regolamento è facoltativa essendo altrimenti valido quanto previsto dalla presente legge.

3. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri in connessione con l'esercizio di attività funebre debbono dimostrare il possesso delle autorizzazioni comunali necessarie al loro esercizio.

4. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n.21, "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed uniformarsi per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

5. L'autorizzazione all'esercizio del trasporto funebre e dell'attività funebre costituiscono funzione amministrativa nella competenza dei comuni ai sensi dell'art. 118 costituzione; esse valgono sia nel territorio del Comune nel quale sono rilasciate, come anche nel restante territorio della regione o anche in altre regioni laddove sussistano osservati requisiti tecnico organizzativi minimali conformi con la presente legge.

ARTICOLO 12 - REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI PER L'ESERCIZIO DEL TRASPORTO E DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

1. L'attività funebre o il solo trasporto funebre devono essere svolti in modo da assicurare il rispetto del decreto legislativo 15 agosto 1994, n. 626 e dalle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori:

a) da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice civile;

b) da affidatari di servizio ai sensi dell'articolo 113 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 nonché consorzi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) da associazioni riconosciute e da enti morali che abbiano tra i propri fini lo svolgimento di alcuni aspetti dell'attività funebre, i quali potranno operare limitatamente in favore dei propri soci, purché questi risultino regolarmente iscritti da almeno sei mesi. All'uopo le associazioni e gli enti dovranno inviare semestralmente, anche per via telematica, al Comune ove hanno sede gli elenchi dei servizi del semestre precedente svolti in favore dei propri associati, rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno con l'indicazione della data di iscrizione. Il legale rappresentante dell'associazione o dell'ente sottoscrive detti elenchi ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera v del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I soggetti di cui ai commi precedenti sono autorizzati all'esercizio del trasporto o dell'attività funebre dal Comune ove hanno sede, previa verifica del possesso dei requisiti normativi, strutturali ed organizzativi richiesti.

3. Sono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento del trasporto o dell'attività funebre le seguenti norme statali:

a) legge fallimentare articoli 142, 143, 144 del R.D. 16 marzo 1942, n.267;

b) articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) articolo 215 del Codice penale;

d) misure di prevenzione stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) interdizione di cui all'articolo 32 bis del Codice Penale;

f) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32 ter e quater del Codice Penale.

4. Costituiscono ulteriore impedimento al rilascio dell'autorizzazione comunale:

a) sentenza penale definitiva per il reato di cui all'articolo 513 bis del Codice Penale;
b) sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dell'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;

c) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

5. Le condizioni ostantive del comma precedenti riguardano il richiedente l'autorizzazione e si estendono al responsabile del trasporto o dell'attività funebre ed al personale addetto alla trattazione degli affari relativi.

6. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti il trasporto o l'attività funebre devono avvenire nella sede autorizzata o su richiesta scritta dell'interessato in altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.

7. Per svolgere il trasporto o l'attività funebre occorre dimostrare al Comune, che ne autorizza l'esercizio, il possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) avere la disponibilità continuativa della rimessa e proprietà o contratto di leasing di almeno un'auto funebre;

b) avere individuato un direttore tecnico responsabile;

c) avere alle proprie dipendenze almeno tre operatori con la qualifica di necroforo;

d) avere la disponibilità continuativa di una sede nel Comune nel quale si richiede l'autorizzazione per la trattazione degli affari.

8. Ai fini della valutazione dei requisiti minimi, tranne nel caso che coincidano col direttore tecnico, il titolare dell'impresa individuale, il legale rappresentante di società o il socio che svolge all'interno dell'impresa attività in forma prevalente e continuativa, sono equiparati a persona dipendente con qualifica di necroforo. Il legale rappresentante dell'associazione o dell'ente morale assume la funzione di responsabile dell'attività svolta in favore dei rispettivi soci ove non sia presente un direttore tecnico.

9. I veicoli destinati al trasporto funebre su strada debbono essere rivestiti internamente nel comparto destinato al feretro, che deve essere nettamente separato dal posto di guida del conducente, di idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e devono essere attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

10. Il proprietario dei veicoli invia annualmente alla A.U.S.L. territorialmente competente autocertificazione del rispetto delle caratteristiche di cui sopra, riportante gli estremi dei veicoli e della rimessa di abituale deposito.

11. Le rimesse dei veicoli funebri devono essere ubicate in zone del territorio comunale ritenute idonee dai competenti uffici comunali alla stregua degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e di igiene. Le domande di insediamento non potranno essere respinte se risultano conformi alla citata normativa; dette rimesse devono essere provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione dei veicoli, delle attrezzature necessarie e di locali adeguati per il personale.

12. Nei casi in cui il trasporto funebre dopo l'accertamento della morte avvenga a feretro aperto, entro i termini previsti per il periodo di osservazione, sul mezzo funebre o nel feretro dovranno essere garantite idonee condizioni di refrigerazione del cadavere fra 0 e +7 °C.

13. Il Comune esercita funzioni di disciplina e di vigilanza sul trasporto e l'attività funebre e verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per il loro esercizio.

14. Le contravvenzioni alle norme di cui al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da 3.000 a 9.000 euro, fatti salvi gli altri provvedimenti in esso previsti.

ARTICOLO 13 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEL TRASPORTO E DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE E TUTELA DEL CONSUMATORE

1. I soggetti che esercitano il trasporto o l'attività funebre assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio e, per svolgere il mandato ricevuto, sono legittimati ad accedere a dati, anche aventi natura di dati personali sensibili, e disporne strumentalmente, con l'obbligo del segreto, anche nei confronti dei mandanti, nonché ad assolvere a funzioni di accertamento e certificazione delle pratiche poste in essere ai fini del trasporto e della sepoltura.

2. I soggetti che esercitano l'attività funebre sono altresì abilitati a rappresentare i mandanti nei rapporti con i diversi uffici ed enti, anche pubblici.

3. Il mandato, tanto per il trasporto quanto per l'attività funebre, va esercitato sulla base di idoneo titolo conferito entro un rapporto commerciale che preveda la trasparenza delle prestazioni e del relativo prezzo; l'impresa è tenuta a predisporre, prima della conferma del mandato, il

preventivo analitico dei prezzi applicati per quanto richiesto. La Regione può predisporre schemi di riferimento per preventivi e contratti di mandato.

4. I soggetti che esercitano il trasporto o l'attività funebre devono svolgerla in coerenza al mandato ricevuto assicurando la massima diligenza e correttezza professionale e commerciale rispondendone ai mandanti

5. I mandanti che ritengano di essere insoddisfatti del servizio ricevuto o rilevino difformità rispetto al mandato conferito o a cui siano richiesti corrispettivi diversi da quelli indicati nel preventivo, possono incaricare per la loro tutela associazioni di consumatori oppure rivolgersi al difensore civico, ove istituito nel Comune

6. E' d'obbligo la separazione societaria stabilita dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni tra le attività di pubblico servizio e quelle a carattere commerciale attinenti l'attività funebre.

7. In attuazione dell'articolo 7 della legge 30 marzo 2001, n. 130, i Comuni aventi una mortalità almeno pari di cui al comma 2 dell'articolo 11 sono tenuti ad un rilevamento annuo dei prezzi del trasporto e delle attività funebri prevalenti e alla comunicazione dei risultati alla Regione.

TITOLO TERZO - ATTIVITÀ CIMITERIALE

CAPO PRIMO - PROGRAMMAZIONE REGIONALE

ARTICOLO 14 - RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE CIMITERIALE - AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI CIMITERIALI

1. La Regione provvede, con la collaborazione dei Comuni, alla ricognizione della situazione cimiteriale regionale, acquisendo i dati concernenti l'ubicazione, la superficie dei cimiteri, la loro consistenza e la capacità ricettiva espressa per tipologie di sepoltura nonché l'ubicazione e le potenzialità degli impianti di cremazione.

2. In base alle risultanze di cui al comma 1, la Regione procede ad individuare gli ambiti territoriali ottimali cimiteriali (ATOC) ponendoli in relazione con la popolazione.

3. I Comuni, singoli od associati nelle forme di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, partecipano al procedimento di definizione degli ATOC in ogni sua fase e ne concorrono con le modalità di cui all'articolo 2 legge 7 agosto 1990, n. 241 ed al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e loro successive modificazioni.

4. Raggiunti gli accordi e le intese per la definizione degli ATOC, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, la Regione ne adotta l'atto di definizione che diventa efficace dal 1° gennaio successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.

5. L'eventuale revisione degli ATOC avviene con le medesime modalità.

ARTICOLO 15 - FUNZIONI DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI CIMITERIALI.

1. Gli ATOC costituiscono il criterio della programmazione regionale all'interno dei quali sono assicurati i servizi, impianti e strutture cimiteriali che la legge ed i regolamenti qualificano come obbligatori.

2. L'utilizzo di servizi, impianti e strutture cimiteriali ha luogo in modo integrato da parte dei Comuni compresi nell'ATOC e, quando occorrono autorizzazioni al trasporto, esse competono agli organi dei Comuni territorialmente competenti, anche quando il servizio, impianto o struttura sia insediato nel territorio di altro Comune del medesimo ATOC.

3. La fruizione di servizi, impianti e strutture cimiteriali avviene sulla base di corrispettivi determinati, per prestazione, per durata o per altri parametri, dal soggetto gestore entro i limiti massimi stabiliti dal Comune.

ARTICOLO 16 - PROGRAMMAZIONE REGIONALE

1. La Regione, con riferimento agli ATOC e il sentito parere del Consiglio delle autonomie locali, provvede all'adozione di atti di indirizzo e programmazione volti ad assicurare il soddisfacimento delle condizioni di fabbisogno e di equilibrio dei servizi consultando preventivamente dei comuni interessati.

2. La Regione concorre con gli enti locali al finanziamento delle opere, impianti, strutture e servizi necessari ad assicurare le finalità degli ATOC, anche per gli oneri della gestione, con le modalità definite nella legge finanziaria regionale e nella legge di bilancio annuale regionale, previa consultazione con i Comuni interessati.

3. La Regione aggrega i dati statistici delle sepolture e cremazioni relative ad ogni ATOC e li diffonde con cadenza annuale.

CAPO SECONDO - CIMITERI

ARTICOLO 17 - ACCESSO AL CIMITERO E AL CREMATORIO E ONEROSITÀ DEL SERVIZIO

1. In caso di carenza di proprie disponibilità, i Comuni possono stipulare convenzioni per garantire la sepoltura delle salme nelle strutture cimiteriali esistenti nel territorio di ATOC.
2. I crematori, compatibilmente con le loro autorizzazioni all'esercizio, provvedono alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche riconoscibili qualunque sia la loro provenienza.
3. Si definiscono "*resti mortali*" i risultati della incompleta scheletrizzazione dei cadaveri decorsi i periodi ordinari di inumazione o di tumulazione secondo le rispettive scadenze. I resti mortali e le ossa rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, possono essere, previa autorizzazione del Comune, avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo ed a loro spese.
4. I resti mortali possono altresì essere avviati a cremazione per disposizione generale del Comune in caso di disinteresse degli aventi titolo o al fine di garantire una adeguata disponibilità di sepolture nel cimitero.
5. Il Comune autorizza il trasporto di resti mortali e di ossa.

ARTICOLO 18 - PIANI CIMITERIALI COMUNALI

1. Ogni Comune pianifica l'assetto interno di ciascun cimitero e relativa area di rispetto attraverso il Piano cimiteriale.
2. I Comuni, nell'ambito dei propri strumenti urbanistici, prevedono aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura, nell'arco di almeno venti anni, tenendo conto degli obblighi di legge, del piano cimiteriale comunale e del piano territoriale dell'ATOC.
3. I progetti per l'ampliamento dei cimiteri esistenti o per la costruzione dei nuovi, che non siano già previsti nel piano cimiteriale comunale, seguono le stesse procedure di approvazione dei piani cimiteriali comunali
4. I piani di cui al precedente comma sono deliberati dal consiglio comunale, sentita la A.U.S.L. e devono essere revisionati almeno ogni dieci anni.
5. I progetti per la realizzazione dei manufatti cimiteriali sia pubblici che privati debbono essere conformi alle prescrizioni dei piani cimiteriali comunali, quando adottati.
6. Per i cimiteri storici e monumentali il Comune, sentita l'A.U.S.L. per le condizioni igienico-sanitarie, disciplina specifiche soluzioni atte a conservare i beni storico-artistici e permettere la fruizione degli spazi sepolcrali.
7. I criteri minimi di redazione dei piani cimiteriali valevoli per l'intero territorio regionale sono stabiliti con apposito regolamento.

ARTICOLO 19 - INUMAZIONE E TUMULAZIONE DEI CADAVERI

1. I cadaveri ammessi al cimitero che non siano destinati a cremazione possono, alternativamente, essere inumati in fossa o tumulati in loculo.
2. Ciascuna fossa per inumazione viene colmata dopo che vi sia stato deposto il feretro.
3. La fossa per inumazione può anche essere prevista con pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti una adeguata camera d'aria nell'intorno del feretro.
4. Per loculo si intende tumulo o nicchia separati per contenere un solo feretro e da realizzare in manufatti che possono prevederne più file e più colonne.
5. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa in relazione alla capienza la collocazione di una o più cassette per ossa, di urne cinerarie e di contenitori di resti mortali.
6. Ogni loculo deve essere realizzato in modo che in occasione di eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro questa possa avvenire senza che ne sia movimentato un altro.
7. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
8. La cassa metallica è vietata nei loculi aerati per i quali sono state adottate soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas e raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi putrefattivi.

ARTICOLO 20 - CREMATORI E PROCEDURE DI CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Comune.
2. La costruzione dei forni crematori mobili e il loro impiego sono autorizzati dalla Regione. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a

mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

3. Il trasporto delle urne, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

4. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'inumazione, l'affidamento ai familiari o la dispersione in aree cimiteriali, in natura o in aree private.

5. Nel cimitero possono essere previsti manufatti ed edifici per tumulare le urne, nonché appositi campi di inumazione delle stesse o per la dispersione delle ceneri; le urne possono essere collocate anche nelle sepolture private.

6. La dispersione delle ceneri in natura o ancora in aree private è consentita, nel rispetto della volontà espressa per iscritto dal defunto secondo le modalità da esso previste.

7. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti ed è vietata nei centri abitati, come definiti dal vigente Codice della Strada, salvo che nei siti, individuati dal Comune con apposito provvedimento; la dispersione delle ceneri in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

8. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto; in mancanza o per volere del defunto, è eseguita dall'esecutore testamentario o dal presidente dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto o, infine, da personale autorizzato dal Comune.

ARTICOLO 21 - ESUMAZIONI

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione; le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni se non diversamente disposto dal piano cimiteriale.

2. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta il Comune, sentita l'A.U.S.L., potrà disporre di migliorare le caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche, idrogeologiche del terreno in relazione alle loro condizioni, all'entità e alle cause del fenomeno.

3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno o per altre cause durature, la scheletrizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il Comune, informata l'A.U.S.L. competente, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che comunque non può essere inferiore a cinque anni.

4. I Comuni nei quali vi sono cimiteri dove, per effetto di disposizioni nazionali, regionali o comunali antecedenti l'entrata in vigore della presente legge, i turni ordinari di rotazione dei campi di inumazione per cadaveri sono inferiori a cinque anni, sono tenuti entro sei mesi, sentita la A.U.S.L., a dare comunicazione alla Regione della circostanza rilevata unitamente a copia di dette disposizioni, ove rinvenute.

5. Decorsi sei anni dall'entrata in vigore della presente legge il turno di rotazione minimo nei campi di inumazione per cadaveri è in ogni caso stabilito in cinque anni. Il Comune, sentita l'A.U.S.L., pone in essere i provvedimenti atti a garantire la disponibilità delle sepolture occorrenti.

6. Per i casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l'A.U.S.L. competente identifica e propone al Comune le misure igienico-sanitarie da adottare dandone comunicazione alla Regione.

7. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite del gestore del cimitero, che deve accertare lo stato di scheletrizzazione. La presenza di personale della A.U.S.L. può essere richiesta dal Comune qualora si presentino casi particolari o dall'Autorità Giudiziaria.

8. Le esumazioni vengono regolate secondo criteri approvati dal Comune.

ARTICOLO 22 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o anche prima, per estrarre il feretro dal loculo. In quest'ultimo caso deve essere trascorso dalla tumulazione un periodo di almeno:

dieci anni se i loculi sono aerati;
venti anni se i loculi sono stagni.

2. Il Comune può autorizzare l'avente titolo alla estumulazione di un feretro:

a) destinato ad essere trasportato ad altra sepoltura o a essere cremato, a condizione che, aperto il loculo, il gestore del cimitero constati la rispondenza del feretro in relazione alla sua destinazione;

b) anche al solo fine di valutare la scheletrizzazione del cadavere, purché sia trascorso il periodo minimo di cui al comma 1.

3. Qualora i cadaveri estumulati si trovino in condizioni di completa scheletrizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti ossei.
4. Se il gestore del cimitero constata la non perfetta rispondenza del feretro in relazione alla sua destinazione, può ugualmente consentirne il trasporto previa adozione delle misure che si rendessero necessarie.
5. La presenza di personale della A.U.S.L. può essere richiesta dal Comune, qualora si presentino casi particolari o dalla Autorità Giudiziaria.
6. Le estumulazioni vengono regolate secondo criteri approvati dal Comune, sui quali esprime il proprio parere l'A.U.S.L. competente.
7. Il Comune può autorizzare l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sepoltura o cremati.

ARTICOLO 23 - CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Il Comune può concedere a privati, al gestore del cimitero, ad associazioni riconosciute non aventi scopo di lucro o ad enti morali l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, e costruire tombe o manufatti da cedere in uso come sepolture private.
2. I piani cimiteriali comunali possono prevedere zone da concedere per la sepoltura particolare di cadaveri di persone secondo le tradizioni religiose ed usi propri delle singole confessioni, pur nel rispetto delle norme generali stabilite nella presente legge.
3. Nel caso in cui il Comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, può essere estesa al gestore in conformità a condizioni generali degli atti di cessione d'uso stabilite dal Comune medesimo, nonché nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
4. Le associazioni senza scopo di lucro, riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, realizzano sepolcri unicamente per la sepoltura dei propri soci, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale di polizia mortuaria e nell'atto di concessione.
5. I privati concessionari di area cimiteriale sono tenuti a realizzarvi il proprio sepolcro familiare o gentilizio senza facoltà di cessione in uso ad altri soggetti di tutto o parte del sepolcro.
6. Le tariffe per cessione in uso di sepoltura cimiteriale da corrispondere al gestore del cimitero, alle associazioni riconosciute, agli enti morali, nonché ad ogni altra persona giuridica che a qualunque titolo disponga di sepolture per cadaveri, resti mortali o ceneri, devono essere approvate dal Comune secondo i principi definiti con il provvedimento di cui all'articolo 5 della legge 30 marzo 2001, n. 130.
7. L'inosservanza da parte dell'affidatario o del concessionario del regime tariffario approvato dal Comune determina rispettivamente, fatti salvi eventuali procedimenti di giustizia, la risoluzione del contratto di servizio o la revoca della concessione in atto.

ARTICOLO 24 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alla sepoltura di cadaveri, dei resti mortali, di ossa o di ceneri delle persone dei concessionari, dei loro familiari e degli aventi diritto, ivi compresi i conviventi more uxorio, nei limiti del completamento della capienza del sepolcro.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad enti è riservato alla sepoltura del cadavere, dei resti mortali o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino iscritte a detti enti secondo le norme previste dal loro statuto e dall'atto di concessione. Qualora lo statuto lo preveda, il diritto d'uso delle sepolture private concesse all'ente, può essere esteso alla sepoltura del cadavere, dei resti mortali o delle ceneri del coniuge e dei parenti in linea retta di primo grado della persona iscritta. Tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. Il legale rappresentante dell'ente sottoscrive, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera v, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e trasmette al gestore del cimitero un'attestazione concernente la sussistenza del diritto di uso per ciascuna inumazione e tumulazione di cui al comma che precede.
3. In caso di dichiarazione mendace il legale rappresentante dell'ente è soggetto all'applicazione di quanto previsto all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Il gestore del cimitero, in ordine all'attestazione di cui al comma 3, esercita i controlli di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
4. Su richiesta dei concessionari aventi diritto il gestore del cimitero può consentire la sepoltura di cadaveri, di resti mortali o delle ceneri di persone defunte che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nel regolamento comunale di polizia mortuaria.

ARTICOLO 25 – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Le concessioni e le cessioni in uso di loculi in colombari, intendendosi per tali quelle costruzioni su più livelli di sepolture a posto salma individuale, sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi. È altresì consentito assegnare un posto salma libero da feretro o urna, per affiancamento del coniuge o di altro parente di 1° grado premorto, secondo le norme stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria dopo averne verificato la possibilità nel piano cimiteriale.
2. Eventuali ulteriori ampliamenti della facoltà di assegnazione a viventi devono essere previsti nel regolamento comunale e dal piano cimiteriale
3. Le concessioni e le cessioni in uso possono essere revocate per motivi di interesse pubblico o per motivi di tutela di opere di interesse storico od artistico. Le zone ed i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico od artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.
4. Le concessioni e le cessioni in uso si estinguono alla loro naturale scadenza se non rinnovate.
5. Con l'estinzione della concessione il Comune acquisisce la disponibilità delle opere e delle aree; la stessa opportunità è attribuita al gestore in caso di estinzione della cessione in uso.
6. Il Comune può pronunciare la decadenza della concessione decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto.
7. Gli aventi titolo possono rinunciare alla concessione o cessione di sepoltura nei modi stabiliti dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
8. Pronunciata la decadenza o la revoca della concessione, il Comune provvederà alla traslazione a proprie spese in sepoltura comunale delle salme, dei resti mortali, delle ossa delle ceneri secondo criteri stabiliti dal proprio regolamento. Dopodiché provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

ARTICOLO 26 - CONDIZIONI PER ATTI DI CESSIONE IN USO DA PARTE DEI GESTORI DI CIMITERI

1. Per i cimiteri non gestiti non direttamente dal Comune, le condizioni generali degli atti di cessione in uso di aree e sepolture cimiteriali, individuali e familiari, sono deliberate dal Comune medesimo.
2. I contratti vengono sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto gestore o da suo delegato se le cessioni in uso sono limitate al solo periodo di affidamento della gestione cimiteriale. Ove la durata fosse eccedente, vanno sottoscritte anche dal rappresentante del Comune e i relativi introiti, per la quota di spettanza, vengono corrisposti al Comune, che li riserva per la gestione futura.

ARTICOLO 27 - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

1. Nessun cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U. delle leggi sanitarie e dalla normativa regionale, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità, compatibilmente col piano cimiteriale adottato dal Comune.
2. Nell'ambito della programmazione comunale il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla soppressione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza del Comune e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
3. Entro detto termine il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa rinvenute devono essere conferite all'ossario comune o, previo trattamento, al cinerario comune.
4. Le salme, i resti mortali, le ceneri provenienti da sepolture individuali e le concessioni in essere vengono trasferite in altro cimitero per l'esaurimento del tempo spettante, che nel caso di concessione perpetua non può superare i novantanove anni.
5. Il Comune provvede alla traslazione delle spoglie mortali dal cimitero soppresso all'altro.
6. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano desiderate nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari.
7. I monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, per la durata della concessione, purché questi li trasferiscano a loro spese nel cimitero di destinazione; qualora i concessionari non vi provvedano entro il termine fissato dal Comune, tali materiali passano in proprietà del Comune.

ARTICOLO 28 – SEPOLCRI FUORI DAI CIMITERI

1. Il Comune, sentita l'A.U.S.L, autorizza la costruzione, modifica o ampliamento delle cappelle private gentilizie fuori del cimitero destinate ad accogliere cadaveri, resti mortali o ceneri, ne approva i relativi progetti e, previa ispezione tecnica, con oneri a carico del richiedente, provvede al rilascio della autorizzazione all'uso.

2. Le cappelle private gentilizie costruite fuori dal cimitero ed i relativi tumuli devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per i cimiteri; tali cappelle, tuttavia, non sono aperte al pubblico. La costruzione e l'uso delle cappelle private gentilizie costruite fuori dal cimitero sono consentiti soltanto quando esse siano attorniate da zona rispetto, secondo normativa esistente, costituita da fondi di proprietà o in uso esclusivo delle famiglie interessate all'uso delle cappelle e sui quali siano apposti il vincolo di inedificabilità e quello di inalienabilità separatamente dalle cappelle.
3. Venendo meno le condizioni previste dai commi precedenti, i proprietari della cappella gentilizia devono provvedere al trasferimento dei feretri, delle cassette di ossa, delle urne cinerarie in altra sepoltura.
4. Per la tumulazione nelle cappelle private gentilizie, oltre alle ordinarie autorizzazioni alla tumulazione, occorre il nulla osta del Comune che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto all'ammissione in quel sepolcro.
5. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero nonché i cimiteri particolari preesistenti all'entrata in vigore del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi per cimiteri particolari quelli costruiti entro tale data per uso di un gruppo di popolazione, di congregazioni o di qualsiasi altra associazione civile o religiosa, sono soggetti, come i cimiteri comunali, a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
6. I Comuni non possono imporre diritti per la sepoltura di cadaveri, ossa, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ceneri nelle cappelle private, nei cimiteri privati o in quelli particolari, superiori a quelli previsti per le sepolture private esistenti nei cimiteri comunali.
7. A norma dell'articolo 341 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, la Regione, può autorizzare, la sepoltura di cadaveri, di resti mortali o di ceneri in località differenti dal cimitero, sempre che la inumazione o la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, in quanto applicabili.
8. Detta sepoltura può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze.

TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge la Regione emana un regolamento sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. Il Comune, previo parere dell'A.U.S.L. competente per territorio da rendere entro sessanta giorni dal ricevimento, delibera obbligatoriamente il Regolamento di polizia mortuaria, la cui esecutività e pubblicazione avviene nei modi e tempi stabiliti dall'ordinamento degli enti locali.
3. Tale regolamento è trasmesso al Ministero per la salute e alla Regione che, entro novanta giorni, ne valuta la rispondenza alla presente legge. Decorso tale termine il regolamento acquista efficacia salvo diversa previsione dello Statuto comunale, per eventuali successive pubblicazioni.
4. Qualora gli interventi amministrativi di attuazione a carico di A.U.S.L., di Comuni o di altri soggetti indicati dalla presente legge non fossero adempiuti, la Regione diffida gli inadempienti a provvedere entro tre mesi, trascorsi infruttuosamente i quali, provvede alla nomina di un commissario *ad acta* con poteri sostitutivi.
5. La violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento attuativo è soggetta alla sanzione di cui all'articolo 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato per effetto dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 16 del Dec.Leg.vo. 22 maggio 1999, n.196.
6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel R.D.L. 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 883, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 15 dicembre 1927, pubblicato nella G.U. del 27 febbraio 1928, n. 48.
7. È abrogata, ogni disposizione regionale contraria o comunque incompatibile con le disposizioni della presente legge.

| | |
|---|-----------|
| Titolo primo - Disposizioni generali | 1 |
| capo primo – FINALITA' DELLA LEGGE | 1 |
| Articolo 1 - Finalità della legge..... | 1 |
| Articolo 2 - Consultazione dei comuni | 1 |
| Titolo secondo – polizia mortuaria..... | 1 |
| capo primo – attività sanitaria | 1 |
| articolo 3 - rapporti tra l'organizzazione sanitaria regionale ed i comuni..... | 1 |
| Articolo 4 – Cautele prescritte dal medico necroscopo e trattamenti consentiti sul cadavere | 1 |
| Articolo 5 - Servizio mortuario di strutture sanitarie..... | 2 |
| Articolo 6 - Obitorio..... | 2 |
| Articolo 7 - natura dei servizi mortuario e obitoriale. Tutela del dolente..... | 2 |
| CAPO SECONDO- TRASPORTO E ATTIVIVITÀ FUNEBRE | 2 |
| Articolo 8 – definizione di trasporto funebre | 3 |
| Articolo 9 – definizione di attività funebre | 3 |
| Articolo 10 – servizi per il commiato | 3 |
| Articolo 11 – regolamentazione dell'esercizio del trasporto funebre e dell'attività funebre - liberta' di impresa | 4 |
| Articolo 12 – requisiti tecnico-organizzativi per l'esercizio del trasporto e dell'attività funebre | 4 |
| Articolo 13 – modalità di esercizio del trasporto e dell'attività funebre e tutela del consumatore | 5 |
| titolo terzo - attività cimiteriale | 6 |
| CAPO PRIMO – PROGRAMMAZIONE REGIONALE | 6 |
| Articolo 14 - Rilevazione della situazione cimiteriale - Ambiti territoriali ottimali cimiteriali | 6 |
| Articolo 15 - Funzioni degli ambiti territoriali ottimali cimiteriali..... | 6 |
| Articolo 16 - Programmazione regionale..... | 6 |
| CAPO SECONDO – CIMITERI..... | 7 |
| Articolo 17 - Accesso al cimitero e al crematorio e onerosità del servizio | 7 |
| Articolo 18 - piani cimiteriali comunali..... | 7 |
| Articolo 19 – inumazione e tumulazione dei cadaveri..... | 7 |
| Articolo 20 - Crematori e procedure di cremazione e destinazione delle ceneri | 7 |
| Articolo 21 – Esumazioni | 8 |
| Articolo 22 – Estumulazioni..... | 8 |
| Articolo 23 – Concessioni cimiteriali | 9 |
| Articolo 24 - Diritto d'uso delle sepolture private..... | 9 |
| Articolo 25 – Disciplina delle concessioni cimiteriali | 10 |
| Articolo 26 - Condizioni per atti di cessione in uso da parte dei gestori di cimiteri..... | 10 |
| Articolo 27 - Soppressione dei cimiteri | 10 |
| Articolo 28 – sepolcri fuori dai cimiteri | 10 |
| titolo quarto - Disposizioni finali..... | 11 |
| CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI FINALI | 11 |
| Articolo 29 – Disposizioni finali | 11 |